

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2 Marca trevigiana

Via S. Ambrogio di Fiera 37 – 31100 TREVISO
Cod. Ente 050-109 – Cod. Fisc. 03084880263

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA

**SUL VERBALE D'ACCORDO DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI PER IL PERSONALE DEL
COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE STIPULATA IL 19 DICEMBRE 2017**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO.

*La presente relazione viene compilata secondo lo schema predisposto dal Ministero
dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello stato con
circolare n. 25 del 19 luglio 2012.*

MODULO 1. ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO.

- **Tipologia di contratto integrativo:** contratto stralcio su specifiche materie.
- **Data di sottoscrizione:** 19 dicembre 2017
- **Materie trattate e periodo temporale di vigenza:**

<i>materia</i>	<i>periodo</i>
Orario di lavoro	Dal 1° gennaio 2018

Composizione delle delegazioni trattanti:

<i>delegazione trattante di parte pubblica presente</i>	
dott. Francesco Benazzi - Direttore Generale	Firmato
dott. Stefano Formentini – Direttore Funzione Ospedaliera	Firmato
dott. Alberto Coppe – Responsabile Professioni Sanitarie	Firmato
dott. Filippo Spampinato – Coordinatore Area del Personale	Firmato
<i>delegazioni trattanti di parte sindacale presente</i>	
RSU: sig.ra Paola Bianco, sig. Giovanni Fabbian, sig.ra Sandra Giuga, sig. Alberto Pavan, sig.ra Milena Trentin	Firmato
CGIL FP: sig. Ivan Bernini	Firmato
CISL FP: sig. Paolo Cendron, sig. Aldo Lorenzon	Firmato
FIALS: sig. Tiziano Bassi, sig. Gianluca Martin, sig. Giuseppe Pesante, sig. Mauro Vignola	Firmato
FSI USAE: sig. Alberto Pavan, Roberto Tosi	Firmato
NURSING UP: sig. Guerrino Silvestrini	Firmato
UIL FPL: sig. Sergio Gatto, sig. Beniamino Gorza	Firmato

- **Soggetti destinatari:** dipendenti del comparto.
- **Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione di risultato:**

L'accordo in oggetto rispetta i principi in materia di premialità di cui al D.Lgs. n. 150/2009, nonché i principi di riserva di legge e relativa individuazione delle materie oggetto di contrattazione integrativa previsti dal medesimo decreto legislativo, per quanto tutt'ora applicabili, anche alla luce del D.Lgs. 141/2011 che ha modificato e integrato il predetto D.Lgs. 150/2009, con particolare riferimento anche all'ottimizzazione della produttività del lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

- **Certificazione dell'organo di controllo interno:** richiesta con la presente relazione.

MODULO 2. ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO.

- **Art. 1 Ambito di applicazione e principi:** Il Regolamento cui si riferisce la presente relazione disciplina la concessione, al personale dipendente a tempo indeterminato del compar-

to dell'Azienda ulss n. 2 "Marca trevigiana", del diritto allo studio nel valore massimo di 150 ore annue. Si richiama all'uopo l'art. 10 dello statuto dei lavoratori (legge 300/1970) e l'art. 22 del ccnl 20 settembre 2001, integrativo del ccnl 1999.

- **Art. 2 Destinatari e limiti:** i permessi per lo studio sono assegnati per l'anno solare (01/01/ - 31/12) nel limite del 3% del personale dipendente del comparto a tempo indeterminato, rilevato alla data del 1° gennaio. L'individuazione di un quantitativo unico e complessivo di lavoratori che possono assentarsi dal lavoro (3%) non può essere superata con una ripartizione ed assegnazione frazionata delle ore di permesso, in quanto ciò determinerebbe un ampliamento del numero dei lavoratori che, anche contemporaneamente, potrebbero assentarsi dal servizio, con conseguenti ricadute negative in termini di costi organizzativi. Solo nel caso in cui le 150 ore non siano state integralmente utilizzate dal lavoratore cui siano state riconosciute per il corso di studi prescelto, l'ente potrà attribuire, solo al termine del corso ed in presenza di ulteriori richieste, le ore residue ad altro dipendente in modo da rispettare sempre il vincolo del 3% riferito all'anno solare considerato.
- **Art. 3 Procedura:** Ogni anno, entro la metà di novembre l'azienda emette un avviso nel quale definisce le modalità per la presentazione delle domande ed i requisiti necessari per la concessione. I dipendenti hanno tempo 30 giorni di calendario per presentare le domande per la concessione del diritto allo studio.

Qualora il dipendente, che abbia richiesto l'attribuzione delle 150 ore, sia assegnato ad una u.o. con più soggetti fruitori delle stesse o di altre tipologia di permessi (l.104; riduzioni orarie per maternità; aspettative) o di altre assenze prolungate, che non lo metta nelle condizioni di fruirne per garantire i turni ed i dovuti riposi, può venire spostato in altra U.O.

- **Art. 4 Fruizione e corsi telematici:** I permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l'orario di lavoro. In tale ambito, l'attestato di partecipazione o frequenza assume un rilievo prioritario in quanto certifica sia la circostanza dell'effettiva presenza alle lezioni sia quella che le medesime lezioni si svolgono all'interno dell'orario di lavoro (giustificazione della fruizione dei permessi).

Pertanto, per quanto riguarda la partecipazione ai corsi telematici, la circostanza che il dipendente non sia tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti comporta che ciò possa avvenire anche al di fuori dell'orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi.

- **Art. 5 Master, dottorati di ricerca e 150 ore:** La durata pluriennale di un master non pregiudica la possibilità di richiedere i permessi retribuiti per più anni solari consecutivi al fine di frequentare e completare il corso di studi prescelto.

Tuttavia, il fatto di aver ottenuto i permessi in un anno solare per frequentare la prima parte del master, non dà diritto alla concessione automatica del beneficio anche nell'anno successivo. Infatti, la richiesta deve essere valutata, per ciascun anno, secondo le modalità previste nell'art.

3 del regolamento. Nel caso di master il cui costo è sostenuto dall'azienda poiché direttamente o indirettamente connesso all'interesse o ai compiti istituzionali dell'ente, l'azienda farà riferimento solo alla generale disciplina in materia di formazione ed aggiornamento professionale e non al presente istituto.

- **Art. 6 Tirocinio:** Nel caso in cui il conseguimento del titolo di studio preveda l'effettuazione di un tirocinio, il direttore/responsabile della u.o. di appartenenza valuterà con il dipendente, la modalità di articolazione della prestazione lavorativa che faciliti il conseguimento del titolo stesso.
- **Art. 7 Controlli su dichiarazioni:** L'unità operativa formazione procederà ai dovuti controlli, a campione (2%), relativamente alle dichiarazioni rese dai dipendenti al momento della presentazione della domanda.
- **Art. 8 Decadenza e revoca:** nei casi di decadenza dal beneficio i permessi già fruiti vengono trasformati in permessi per motivi personali o ferie o riposi compensativi per attività straordinaria già effettuata.
- **Art. 9 Disposizioni finali:** il Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018 e da tale data annulla e sostituisce ogni precedente accordo in materia.
- **Art. 10 Norme di rinvio:** si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale, compresa la facoltà di sospendere l'esecuzione parziale o totale degli accordi in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Si richiamano sul punto l'art. 40, comma 3-quinques, e l'art. 48, comma 3, del citato D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

- **Risultati attesi dalla sottoscrizione dell'accordo.**

L'obiettivo dell'accordo è declinare concessione del permesso allo studio avendo riguardo alla sua omogenea assegnazione nei tre distretti della azienda ulss (Asolo, Pieve di Soligo, Treviso), alle esigenze delle uu.oo. di mantenimento e garanzia dei servizi ed al diritto del lavoratore all'assegnazione a turni che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami. Il verbale d'accordo cui si riferisce la presente relazione non costituisce una nuova disciplina del permesso allo studio, già normato dalla contrattazione collettiva, se non nelle parti oggetto di specifica regolamentazione di cui al presente verbale d'accordo.

- **Compatibilità economico-finanziaria**


Col presente Verbale d'Accordo è rispettata la compatibilità economico-finanziaria, anche in relazione ai fondi quali "limiti di spesa" inderogabili.

La presente relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, unitamente al verbale d'accordo cui si riferiscono, viene trasmessa al Collegio sindacale per le verifiche di competenza in applicazione

dell'art. 54, comma 3-sexies e dell'art. 55 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nonché con riferimento alle procedure definite dall'art. 5, comma 3, del CCNL 7 aprile 1999.

Treviso, 12 gennaio 2018

Il Coordinatore
Area personale dipendente
dott. *Filippo Spampinato*



IL DIRETTORE GENERALE
dott. *Francesco Benazzi*

